

## STATUTO ASSOCIAZIONE SETTE PERLE ETS



### ART. 01: DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 una associazione denominata ASSOCIAZIONE SETTE PERLE ETS ( di seguito denominata "associazione" nel presente testo), con sede legale in Villafranca di Verona (VR) in Strada La Rizza 216. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento in altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea Straordinaria di modifica dello statuto.

L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

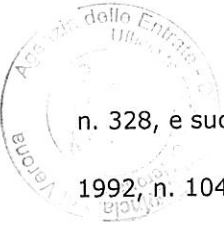
### ART. 02: SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,



n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f)

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso (lett. k)

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t)

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u)

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v)

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle



iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Nello specifico l'associazione intende perseguire il proprio scopo istituzionale attraverso la promozione e organizzazione di attività quali ad esempio:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura del benessere dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera, proponendosi come struttura sociale e democratica;
- creare nuove prospettive e iniziative di crescita culturale, aggregative per i soci e per la comunità, di conoscenza e di sviluppo del benessere e della salute come intesa dall'OMS;
- promuovere e favorire l'educazione alla salute psicofisica dei soci e dei non soci, con una particolare attenzione alle donne e agli svantaggiati di carattere fisico-psichico, sociale ed energetico, mediante la organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, attività di coaching, seminari, concerti, festival, eventi sportivi e simili;
- diffondere e divulgare la conoscenza e la pratica di scienze e discipline olistiche, l'utilizzo di metodi di prevenzione e di cura alternativi e non, con le finalità di liberare l'energia vitale, stimolare la crescita individuale, operare al recupero ed al mantenimento della salute a livello fisico, psichico e spirituale (ci si riferisce ad esempio a tecniche e metodologie quali: yoga, meditazione, runologia, coaching, astrologia, pranoterapia, cristalloterapia, reiki e altre discipline simili);
- promuovere la pratica e la conoscenza di vari metodi e discipline preventive e curative collegate al settore del benessere del corpo e della psiche, in modo da stimolare le capacità di guarigione e di auto consapevolezza, con l'utilizzo di diverse tecniche che coinvolgono l'alimentazione e la naturopatia;





- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, università, accademie, scuole, corsi specialistici, onlus, iniziative che siano occasione di incontro ed aggregazione, sensibilizzazione, discussione, promozione sociale, culturale ed artistica quali convegni, dibattiti, escursioni, viaggi, spettacoli, concerti, mostre, festeggiamenti, trattamenti olistici, mercatini, cineforum, fiere e serate enogastronomiche, eventi di solidarietà sociale (come gestione benessere alimentare, aiuto a famiglie con bisogni specifici e altro);
- gestire, pubblicare o promuovere mezzi di informazione sulla salute e sul benessere quali libri, giornali, riviste, siti internet, piattaforme social e blog, podcast, trasmissioni radiofoniche e televisive; svolgere attività editoriali, produrre e distribuire materiale informativo (avvalendosi di qualsiasi tecnologia) atto a diffondere il messaggio dell'associazione o utile per realizzarne le finalità;
- gestire circoli per soci, che siano luoghi di incontro, aggregazione e discussione, di diffusione della cultura del benessere e della salute psicofisica;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazione, con qualsiasi mezzo, incentivando anche rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
- realizzare e promuovere iniziative a favore di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà o bisogno quali: assistenza e svago per famiglie e donne in difficoltà, formazione e supporto scolastico, raccolta e dispensa alimentare per famiglie con bisogni specifici, campagne contro le dipendenze e la tutela della salute e del benessere, corsi di formazione in ambito olistico e sanitario.

L'associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 del Codice del Terzo Settore.

Oltre alle attività di interesse generale l'associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse anche di natura commerciale, secondarie e strumentali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo seguendo le linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa



anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **ART. 03: PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per





successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

#### **ART. 04: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che



consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti.

In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

#### **ART. 05: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto, delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

#### **ART. 06: OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro





gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 07: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, l'Organo di Controllo (nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria).

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: libro dei soci; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

#### **ART. 08: L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese nel rispetto della legge e dello Statuto, obbligano l'associazione. Essa ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

All'Assemblea dei Soci prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e ogni socio esprime un solo voto; il socio assente non può delegare altri soci o terzi a rappresentarlo in assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni, assistito dal Segretario, che ne redige il verbale. Qualora uno di loro fosse assente, l'Assemblea eleggerà un sostituto tra i soci presenti. In prima convocazione l'Assemblea è valida se vi partecipa almeno metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno tre ore dopo l'orario della prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Consiglio Direttivo può deliberare lo svolgimento e/o la partecipazione all'Assemblea da remoto, in videoconferenza o teleconferenza.



Le decisioni dell'Assemblea sono deliberate con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

La convocazione dei Soci deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante comunicazione inviata a mezzo posta (anche elettronica) o affissa nella sede sociale; nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Delle riunioni assembleari e le relative deliberazioni deve essere redatto un apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà consultabile dai soci presso la sede sociale.

L'Assemblea dei Soci può essere riunita in sessione Ordinaria o Straordinaria.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata dal Presidente entro il 30 aprile di ogni anno per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso e il programma delle attività; per integrare i membri del Consiglio Direttivo eventualmente vacanti. Ogni cinque anni essa elegge i componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne preventivamente discusso e stabilito il numero.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario. Deve essere convocata dal Presidente nel caso sia necessario apportare modifiche al presente Statuto; per approvare o modificare i regolamenti; per decidere su questioni patrimoniali di particolare importanza; per decretare lo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione; per nominare il nuovo Consiglio Direttivo qualora lo stesso risulti anzitempo decaduto; entro trenta giorni dalla richiesta avanzata mediante raccomandata sottoscritta da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci (in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta) che ne propongono l'ordine del giorno.

Tutti i soci possono votare per eleggere il Consiglio Direttivo. Durante l'Assemblea dei Soci all'uopo convocata ogni socio riceve una scheda anonima in cui sono indicati nome e cognome di tutti i candidati. Per votare il socio elettore deve segretamente indicare la propria scelta apponendo una X sul nome del candidato o dei candidati (al massimo due) che preferisce; le schede con più di due preferenze o segni che possano rendere riconoscibile il voto sono da considerarsi nulle. terminate le operazioni di voto viene immediatamente e pubblicamente





effettuato il conteggio delle schede e quindi nominati consiglieri i candidati che hanno ottenuto il più alto numero di preferenze.

#### **ART. 09: IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea dei Soci convocata per la sua elezione, prima dell'elezione stessa. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che non si trovino in condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, quando lo ritenga opportuno il Presidente oppure entro dieci giorni dalla richiesta scritta avanzata dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri assenti per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo venga a perdere uno o più dei suoi componenti, in un numero che non superi la metà del Consiglio stesso, detti componenti saranno sostituiti con i primi dei non eletti alle elezioni che lo hanno nominato; ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci, durante la quale si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri che hanno sostituito.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova elezione gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione saranno svolte dal Presidente.



Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei Soci, al Presidente o al Segretario. In particolare è compito del Consiglio Direttivo: deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci; adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci che non rispettano lo Statuto e i regolamenti; escludere dall'associazione i soci morosi, indegni o che hanno posto in atto comportamenti gravemente contrari allo Statuto o ai regolamenti; predisporre i regolamenti e le eventuali modifiche; predisporre le modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci (il Consiglio Direttivo decade qualora l'Assemblea dei Soci non approvi il bilancio consuntivo; in tal caso il Presidente deve, entro trenta giorni, indire una nuova Assemblea Straordinaria dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo); collaborare con il Presidente nell'ordinaria amministrazione; deliberare l'importo delle quote associative annue.

Delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto un apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato e reso consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

#### **ART. 10: IL PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, nella prima riunione dopo la sua elezione, con votazione a scrutinio segreto; in tale riunione viene eletto Presidente il consigliere che riceve almeno la maggioranza più uno dei voti dei consiglieri presenti.

Con le stesse modalità il Consiglio Direttivo può eleggere anche un eventuale vicepresidente.

Il Presidente rimane in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato.

In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal vicepresidente (se presente) o dal Segretario. In caso di impedimento definitivo o dimissioni, verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

E' il rappresentante legale dell'associazione, che rappresenta di fronte ai terzi (anche in giudizio)





e nei confronti di tutte le Associazioni Nazionali e Reti Associate a cui l'associazione aderirà; egli dirige l'associazione, ne cura l'amministrazione e ne amministra il patrimonio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 11: IL SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Egli redige i verbali delle riunioni e conserva la documentazione dell'associazione; verifica che siano correttamente eseguite tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e quelle della Assemblea dei Soci. Il Segretario, che funge anche da tesoriere, è responsabile della tenuta di una idonea documentazione e contabilità da cui risulti la gestione economica dell'associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

#### **ART. 12: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi delle vigenti normative, l'Assemblea dovrà nominare un Organo di Controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle adunanze e deliberazioni. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi delle vigenti normative, l'Assemblea dovrà nominare un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, oppure un Organo di Controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

#### **ART. 13: PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività: dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi; dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali; dagli interessi sulle

le di Verona

disponibilità depositate presso istituti di credito; da elargizioni e donazioni; da erogazioni e contributi di enti pubblici o privati; da entrate da convenzioni; da erogazioni liberali degli associati e di terzi; da raccolte fondi e iniziative promozionali; da rendite patrimoniali; da qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, entrate e proventi è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

#### **ART. 14: IL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi il Consiglio Direttivo redigere il bilancio consuntivo dell'anno appena concluso e quello preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere consultabili presso la sede della associazione durante i venti giorni che precedono l'Assemblea ed essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Eventuali residui attivi saranno destinati alle finalità istituzionali, con facoltà per l'Assemblea dei Soci di destinarne una parte ad un fondo di riserva. È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

#### **ART. 15: CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Presidente del Tribunale di Verona. Al Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere considerato inappellabile. I soci, aderendo all'associazione e dichiarando di accettarne lo Statuto, si impegnano al rispetto della presente clausola compromissoria.



## ART. 16: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata. Il suo scioglimento potrà essere deliberato solo da una Assemblea Straordinaria dei soci, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Qualora l'Assemblea deliberi senza che ad essa siano presenti almeno la metà dei soci iscritti più uno, sono necessarie due distinte votazioni, effettuate ad almeno trenta giorni l'una dall'altra. In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

## ART. 17: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto saranno applicate le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, le disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti delle Associazioni Nazionali e Reti Associative a cui l'associazione è affiliata.

*Le Bon*  
*Angelo L. Gaud*  
*Angelo L. Gaud*

